PROGETTO DI UNA SOCIETA DIRETTA ALLA FABBRICAZIONE DI DUE PONTI DI...

PROGETTO

DI

UNA SOCIETÀ

Diretta alla Fabbricazione

DI DUE PONTI DI FERRO

SULL' ARNO NEI CONTORNI DI FIRENZE

FIRENZE
DALLA TIPOGRAFIA GALILEIANA
Via Toscanella, 1821, 2do.

1835

PROGETTO

DI UNA SOCIETÀ

DIRETTA ALLA FABBRICAZIONE

DI

DUE PONTI DI FERRO

SULL'ARNO NEI CONTORNI DI FIRENZE

Firenze
DALLA TIPOGRAFIA GALILEIANA
Via Toscanella N.° 1824, 2do
1835

MANIFESTO

PER

Una Società diretta alla Fabbricazione

DI DUE PONTI DI FERRO

SULL'ARNO NEI CONTORNI DI FIRENZE

I sottoscritti FRATELLI SEGUIN Ingegneri civili di Parigi manifestano al Pubblico, che S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, esaudite con benigno Rescritto del 13 Ottobre 1835 le preci da essi umiliate, gli ha autorizzati a fabbricare *DUE PONTI DI FERRO* sull'Arno nei contorni di Firenze, uno fuori della Porta S. Niccolò, l'altro fuori della Porta al Prato, e precisamente nei luoghi o presso i luoghi, nei quali ora esistono le due barche di passaggio.

La grazia come sopra accordata ai supplicanti è stata accompagnata da più e diversi e tutti distinti tratti della Sovrana munificenza, conforme rilevasi dall'annesso Progetto.

Fra i quali distintissimo è stato quello di permettere il passaggio sugli anzidetti Ponti di ferro anco ai vettori *delle mercanzie di transito*, che per disposto delle leggi veglianti nel Granducato sono ora obbligati a passare dentro la città di Firenze per presentarsi ai ministri dell'I. e R. Dogana.

Altro e segnalato favore della Sovrana munificenza è stato quello di concedere ai supplicanti la facoltà di formare una Società di Azionisti.

Della qual facoltà profittando i Fratelli Seguin propongono agli Amatori delle belle ed utili intraprese di associarsi a questa nei modi e forme e con le dichiarazioni e condizioni espresse nel qui annesso Progetto, ed approvate già dal surriferito benigno Rescritto.

Quale e quanto ornamento siano per arrecare i *Due Ponti di Ferro* alla Capitale della Toscana fra le belle bellissima Firenze, ognuno facilmente il comprende.

Con eguale facilità ognuno comprende quale e quanto vantaggio siano per arrecare al commercio di tutto il Granducato le communicazioni aperte da codesti due Ponti.

I Fratelli Seguin peraltro possono assicurare, che simili intraprese uniscono al pubblico bene anco il privato interesse degli Intraprenditori e dei Soci. — Fabbricatori di *Ventotto Ponti di Ferro* nel Regno

di Francia sono stati testimoni che tutti hanno più o meno prodotto la fortuna degli speculatori.

Altrettanto essi credono che avverrà dei *Due Ponti di Ferro*, che propongono di fabbricare in Toscana. E ne danno luminosa riprova incominciando da depositare nella Cassa, che al Governo piacerà d'indicare, *Dugentocinquantamila Franchi*, all'effetto di assicurare l'adempimento degli obblighi che assumono.

Si lusingano perciò di vedersi incoraggiti ed onorati da numerosa associazione di Acquirenti le azioni di così bella ed utile intrapresa, i quali, apponendo la firma in piè dell'annesso Progetto, contribuiranno all'abbellimento e vantaggio pubblico congiunto alla propria e privata loro sodisfazione ed utilità.

Firenze 14 *Ottobre* 1835.

I Fratelli Seguin
e per essi
C. Ozier loro Procuratore

PROGETTO

DI

una Società

DIRETTA ALLA FABBRICAZIONE DI DUE PONTI DI FERRO

SULL'ARNO

NEI CONTORNI DI FIRENZE

I sottoscritti Fratelli Seguin Ingegneri civili di Parigi, autorizzati da S. A. e I. R. il Granduca di Toscana, con benigno Rescritto del dì 13 Ottobre 1835, a fabbricare due Ponti di ferro sul fiume Arno nei contorni di Firenze, che uno fuori della Porta S. Niccolò e l'altro fuori della Porta al Prato, e precisamente nei luoghi o presso i luoghi, nei quali attualmente esistono le barche di passaggio, ne progettano l'intrapresa a chiunque bramasse associarsi a tale speculazione con le seguenti dichiarazioni e condizioni già approvate dal surriferito benigno Sovrano Rescritto.

Primo. La spesa occorrente per la fabbricazione di detti due Ponti ascende, secondo i più ristretti calcoli fatti dai sottoscritti, alla somma, come appresso, di Franchi cinquecentomila circa, pari a toscane . . . . Lire 595238. 1. 8.

1.° Per il Ponte da fabbricarsi fuori la Porta S. Niccolò. L. 330000. — —
2.° Per il Ponte da fabbricarsi fuori la Porta al Prato . . . » 265238. 1. 8.

L. 595238. 1. 8.

Secondo. All'effetto di porre in essere la surriferita somma abbisognano 425 Azioni di millequattrocento lire toscane per ciascheduna.

Terzo. Chiunque voglia prender parte ed interesse a questa intrapresa avrà la compiacenza di apporre la sua firma in piè del presente Progetto dichiarando il numero delle Azioni, che intende acquistare.

Quarto. I diversi esemplari del presente Progetto contenenti le firme di chi avrà acquistate Azioni nell' attuale intrapresa saranno dai Sottoscritti, o dai loro Incaricati, depositati provvisoriamente presso l'Ill.mo Sig. Cav. Ranieri Lamporecchi Avvocato dei Fratelli Seguin, per ivi rimanere ostensibili ad ogni richiesta degli Azionisti fino a tanto che non giunga il momento di depositarli nella Cancelleria del Tribunale di Commercio, a forma di quanto si dirà nell' infrascritto *Articolo Vigesimoquarto.*

Quinto. I sottoscritti si obbligano di costruire i suddetti due Ponti, tostochè sia acquistata la metà delle Azioni come sopra componenti l'indicata somma di Lire 595238. 1. 8 necessaria all' ultimazione del lavoro. Si riservano il diritto di acquistarne essi stessi, e di farsi così non solo Ingegneri ma anco Azionisti della progettata intrapresa.

Sesto. All'effetto di assicurare l'ultimazione dei due Ponti suddetti, nel caso in cui non venisse acquistata che la sola metà delle Azioni sopraindicate, i Sottoscritti si sono obbligati di versare in contanti nella Cassa, che al Governo piacerà d' indicare, dugentocinquantamila Franchi pari a toscane Lire 297619. —. 10, e ciò in ordine all' esibizione da essi ultroneamente fatta nella supplica umiliata a S. A. I. e R. il Granduca di Toscana e alla condizione loro imposta dal surriferito benigno Rescritto.

Settimo. Anco nella ipotesi, che venisse acquistato un numero d'Azioni inferiore alla metà di quelle come sopra occor-

renti alla fabbricazione dei due Ponti, i Sottoscritti si riservano la facoltà di eseguire il lavoro anche con quel numero qualunque sia delle Azioni acquistate: ben inteso che questo è un diritto che stipulano, e non un obbligo che assumono.

Ottavo. I Sottoscritti si obbligano di partecipare con circolare stampata a tutti gli Azionisti, che si saranno firmati al presente Progetto, tanto l' avvenuta alienazione della metà delle Azioni, quanto la determinazione, in cui essi fossero venuti di fabbricare i suddetti due Ponti con un numero di Azioni vendute inferiore alla metà.

Nono. La metà delle Azioni, che non venisse acquistata da altri, resterà a tutto carico e profitto dei Sottoscritti.

Decimo. A tutto carico e profitto dei Sottoscritti resterà anche il numero superiore alla metà delle Azioni, qualora in ordine alla facoltà riservatasi nell'*Articolo settimo* si determinino alla fabbricazione dei due Ponti qualunque sia per essere il numero degli Azionisti firmati al presente Progetto. Nel qual caso i Sottoscritti pagheranno questo maggior numero di Azioni ad essi rimaste nei modi e termini fissati nei seguenti *Articoli duodecimo* e *decimoterzo* per tutti gli altri Azionisti.

Undecimo. I sottoscritti si obbligano di ultimare ambedue i suddetti Ponti nel tempo e termine d' un anno computabile dal giorno, in cui sarà loro somministrata dagli Azionisti la prima delle tre rate delle Azioni vendute e pagabili nei modi, tempi, e casi espressi nei seguenti *Articoli duodecimo*, *decimoterzo*, e *decimoquarto*.

Duodecimo. Il pagamento del prezzo delle Azioni incomincerà ad esser dovuto un mese dopo che i Sottoscritti avranno con circolare stampata fatto a ciascheduno dei Socj Azionisti la partecipazione, di cui si è parlato nel soprarespresso *Articolo ottavo*.

Decimoterzo. Il suddetto prezzo tanto delle Azioni acquistate dai terzi, quanto di quelle rimaste come sopra a carico

dei Sottoscritti sarà dai Debitori versato nella Cassa, che verrà indicata ed autorizzata dal Governo a riceverlo.

Decimoquarto. Il prezzo delle Azioni così versato dagli Azionisti in detta Cassa sarà passato ai Sottoscritti in tre rate eguali e nelle epoche che appresso, cioè:

La prima rata sarà loro passata al momento, in cui i Sottoscritti avranno messi sul posto del lavoro i materiali e gli operanti necessarj al principio dell'esecuzione, di cui daranno avviso per mezzo d'una circolare stampata e diretta a ciascheduno dei Signori Azionisti;

La seconda rata sarà passata ai Sottoscritti al momento, in cui la fabbricazione dei due suddetti Ponti sarà pervenuta alla metà del lavoro, di cui pure daranno avviso con circolare stampata e diretta a ciascheduno dei Signori Azionisti;

La terza ed ultima rata sarà loro passata al momento, in cui essi partecipperanno a ciascuno degli Azionisti con circolari stampate l'ultimazione, e faranno alla Società la consegna dei due Ponti ultimati.

Decimoquinto. Gli utili, che gli Azionisti ritrarranno dalla fabbricazione come sopra indicata dei suddetti due Ponti, consisteranno nelle tasse d'un pedaggio, che per il lasso *di cento anni* computabili dal giorno, in cui saranno posti in attività, si esigeranno per il transito dei pedoni, animali, vetture, barrocci, e carri a forma della tariffa, che appresso

1. Per ogni pedone, Centesimi cinque di Fiorino. C.^{mi} 5
2. Per ogni capo di bestiame caprino, pecorino, e porcino . . . . » 1
3. Per ogni capo di bestiame asinino, mulino, cavallino, bufalino, vaccino, bovino, e generalmente per ogni altro animale quadrupede . . . . » 5
4. Per ogni individuo sopra cavallo o altro animale » 10
5. Per ogni barroccio, carro, o legno qualunque a due ruote tanto con carico quanto senza carico,

che sia attaccato ad un sol cavallo, mulo, o altro animale . . . . C.^{mi} 20
Se attaccato a due. . . . . » 30
Se attaccato a tre . . . . » 45
Se attaccato a quattro animali. . . . . » 60
E per quanti altri animali, che vi siano attaccati oltre quattro, sarà pagato un aumento di altri dieci centesimi, e così in tutto. . . . . » 70

6. Per ogni carrozza o altro legno qualunque a quattro ruote tanto con carico quanto senza carico, attaccato ad un sol cavallo o altro animale . . . » 30
Se attaccato a due. . . . . » 40
Se attaccato a tre. . . . . » 60
Se attaccato a quattro animali. . . . . » 80
E per quanti altri animali, che vi siano attaccati oltre quattro, sarà pagato un aumento di altri venti centesimi, e così in tutto . . . . » 100

7. Avvertasi, che due ore dopo il tramontar del sole fino ad un'ora prima del suo nascere le tasse dei suddetti pedaggi raddoppiano: talchè, laddove nelle altre ore si pagano centesimi 1, 5, 10, 20, 30, 40, 45, 60, 70, 80 e 100, in queste se ne pagheranno 2, 10, 20, 40, 60, 80, 90, 120, 140, 160 e 200, e così sempre il doppio di ciò, che si paga nelle ore non eccettuate.

Decimosesto. Appena i due Ponti saranno messi in attività e resi praticabili, verranno tolte e abolite le due barche trajettizie sull'Arno nei luoghi ove attualmente esistono: nè altre barche trajettizie potranno essere stabilite su detto fiume neppure in luoghi prossimi per la distanza di tre miglia tanto al primo quanto al secondo Ponte, ferme stanti le barche che anche a minor distanza di dette tre miglia attualmente esistessero, non dovendo rimaner soppresse che le due sopraindicate. L'indennità, che possa esser dovuta di ra-

gione ai terzi interessati nelle due barche da sopprimersi, sarà a carico dell' I. e R. Governo.

Decimosettimo. A tutte spese della Camera Comunitativa di Firenze saranno fatti costruire e mantenuti in appresso quei tratti di strada, che dalla via regia postale o de una strada provinciale o comunitativa comunicante con la via regia postale occorreranno per accedere tanto all' una quanto all'altra parte dei suddetti due Ponti; quali tratti di strade dovranno essere idonei in tutta la loro estensione a permettere il comodo baratto a due vetture, barrocci, e carri.

Decimottavo. Gli Azionisti di questa intrapresa formeranno una Società, la quale porterà il titolo di « *Società anonima per la costruzione di due Ponti di ferro sul fiume Arno nelle vicinanze della città di Firenze* ». Sarà essa rappresentata dal di lei Amministratore *pro tempore*, il quale firmerà per la Società suddetta col titolo da lei come sopra assunto.

Decimonono. Ella sarà una Società anonima a tutti gli effetti di ragione e specialmente all' effetto di non rendere obbligato l'Azionista nè verso la Società nè verso i terzi ad alcuna altra somma oltre l' importare dell' azione o azioni, che avrà acquistato.

Vigesimo. Tal Società s'intenderà contratta fino dal momento, in cui i sottoscritti avranno con circolare stampata fatto a ciascheduno dei Soci Azionisti la partecipazione, di cui si è parlato al sopraespresso *Articolo ottavo*.

Vigesimoprimo. I sottoscritti con quella stessa Circolare, con la quale faranno agli acquirenti delle azioni l'anzidetta partecipazione, indicheranno ancora il nome e cognome di tutti gli Azionisti, e il numero delle azioni, che ciascheduno di essi avrà acquistato.

Vigesimosecondo. Con la medesima Circolare, con la quale i sottoscritti parteciperanno a ciascheduno dei Signori

Azionisti quanto si è detto nei soprascritti *Articoli ottavo* e *vigesimoprimo*, gl'inviteranno ancora a scegliere fra gli Azionisti e a nominare

1. Un Amministratore,
2. Un Cassiere,
3. E altri tre Individui, i quali comporranno un Consiglio di amministrazione.

Vigesimoterzo. Coloro, i quali si astenessero di rispondere o che omettessero di indicare nella risposta il nome e cognome degli individui destinati ad occupare le cariche di Amministratore, di Cassiere, e di Consiglieri d'amministrazione, si avranno per consenzienti alla nomina di quelli individui, che avranno ottenuto il maggior numero dei voti degli altri Azionisti. Se la combinazione portasse che fra i nominati dalla maggior parte degli Azionisti ve ne fossero due o più, i quali avessero ottenuto un numero eguale di voti, sarà in facoltà dei Fratelli Seguin di preferire quello, che crederanno più conveniente e più adattato alle cariche di Amministratore, di Cassiere e di Consigliere.

Vigesimoquarto. I sottoscritti, appena ricevute le annzidette risposte dei Signori Azionisti, eseguiranno immediatamente quanto appresso, cioè:

1. Faranno registrare, pubblicare, e depositare nella Cancelleria del Tribunale di Commercio tutti gli originali del presente Progetto, che ritireranno dal Sig. Cav. Avv. Ranieri Lamporecchi, e che allora, attesa l'accettazione e sottoscrizione degli Azionisti, sarà divenuto il Contratto della loro Società anonima.

2. Faranno ivi registrare, pubblicare, e depositare le risposte avute in iscritto dai Signori Azionisti circa la nomina dell'Amministratore, del Cassiere, e dei componenti il Consiglio d'amministrazione a forma di quanto è stato esposto nei soprascritti *Articoli vigesimosecondo* e *vigesimoterzo*.

3. E daranno avviso stampato non solo agli Individui nominati alle suddette cariche ed ingerenze, ma anche a' ciascheduno dei Signori Azionisti di quanto è avvenuto e di quanto è stato come sopra eseguito.

Vigesimoquinto. Tanto l'Amministratore, quanto il Cassiere non meno che i componenti il Consiglio d'amministrazione prenderanno possesso delle cariche respettivamente loro affidate ed entreranno nell' esercizio delle relative incombenze al momento, in cui sarà dei sottoscritti notificata l'ultimazione e fatta la consegna dei due Ponti ultimati alla Società. Tal consegna sarà fatta ai Signori componenti il Consiglio di amministrazione, all'Amministratore, e al Cassiere, i quali tutti s'intenderà, che rappresentino la Società all' effetto di ricevere la detta consegna. Sarà in facoltà di ogni Azionista d' intervenire all'Atto di tale consegna. Di tutto ciò sarà disteso un pubblico Istrumento rogato da legittimo Notaro.

Vigesimosesto. Non ostante il disposto nel precedente *Articolo vigesimoquinto,* che fissa il principio delle ingerenze dei componenti il Consiglio d' amministrazione all' epoca dell' ultimazione e consegna dei Ponti, sarà in loro facoltà di vigilarne anche nel tempo del lavoro l' esecuzione.

Vigesimosettimo. Le ingerenze, le facoltà, e le obbligazioni dell'Amministratore saranno quelle

1. Di tenere una esatta e regolare Scrittura in buona forma mercantile corredata di tutti i libri e recapiti soliti aversi da chi abbia il peso di render conto del suo operato e della propria gestione.

2. Di scegliere uno Scritturale o Computista di sua soddisfazione per formare e proseguire l' anzidetta regolare scrittura.

3. Di ritirare dalle persone destinate ad esigere i sopraindicati pedaggi i danari ricavati dalle tasse pagate e passarli al Cassiere.

4. E, qualora agli Azionisti piaccia e riesca d' affittare

l' esazione dei pedaggi d' uno o d' ambedue i suddetti Ponti, ritirare dell' affittuario o affittuarj il canone con essi convenuto, e passare il danaro al Cassiere.

5. D'invigilare alla conservazione e restaurazione dei Ponti e di ordinare per mezzo di Mandati de lui sottoscritti a spese della Società, prelevabili però unicamente dalle tasse dei pedaggi, i piccoli lavori necessarj alla detta loro conservazione e restaurazione. Nel caso, in cui i restauri fossero grandiosi, e cospicua la somma occorrente per eseguirli, dovrà darne parte e riportarne il previo consenso ed approvazione dei tre componenti il Consiglio d' amministrazione.

6. Di eccitare ogni tre anni unitamente e di concerto con i tre Consiglieri d' amministrazione per mezzo di circolare stampata tutti gli Azionisti o loro eredi e successori alla nomina del nuovo Amministratore, del nuovo Cassiere, e dei nuovi componenti il Consiglio d' amministrazione.

7. Di ricevere alla fine d'ogni anno dal Cassiere lo stato di cassa, mediante il riscontro e confronto dei danari ivi esistenti col tenore della scrittura e documenti analoghi alla scrittura relativa tanto alla entrata quanto all' uscita.

8. Di prendere, in caso di morte naturale o civile, assenza, o qualunque altra mancanza o cessazione del Cassiere nel corso del triennio, immediatamente con le opportune formalità e cautele e con l'intervento dei tre Consiglieri d' amministrazione il possesso della Cassa, e ritenerlo fino a tanto che dai componenti il Consiglio d' amministrazione non sia stato nominato il nuovo Cassiere provvisorio.

9. Di firmare e dirigere al Cassiere i mandati di pagamento delle somme occorrenti per i piccoli restauri ed altre minute spese, che possano occorrere all' andamento dell' impresa: mentre i mandati per la distribuzione e pagamento degli utili da farsi come appresso a ciascheduno Azionista dovranno esser firmati non tanto de detto Amministratore

quanto dai tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

10. Di dare una speciale ipoteca da inscriversi o sopra i di lui beni proprî, capaci di sopportarla, o su quelli di un idoneo mallevadore fino alla somma di scudi
per la regolarità della sua amministrazione e per la refezione dei danni, che fossero al medesimo di ragione imputabili.

11. E finalmente di render conto alla fine d'ogni anno ai tre componenti il Consiglio d'amministrazione tanto dello stato di cassa, che avrà ricevuto dal Cassiere, quanto dello stato della propria amministrazione in modo, che comparisca la quantità degli utili prodotti in ciaschedun anno dall'intrapresa speculazione al netto delle spese occorse per la medesima.

Vigesimottavo. Le ingerenze, le facoltà, e le obbligazioni del Cassiere saranno quelle:

1. Di ricevere dall'Amministratore tutte le somme, che da questo gli saranno consegnate.

2. Di pagare in forza di altrettanti mandati firmati dall'Amministratore tutte le somme in essi notate nelle rate ed epoche, e alle persone ivi indicate.

3. Di pagare in forza di altrettanti mandati firmati tanto dall'Amministratore quanto dai componenti il Consiglio d'amministrazione a ciascheduno degli Azionisti la rata degli utili ad essi spettante ed indicata in detti mandati.

4. Di dare una speciale ipoteca o sopra i suoi beni proprî e capaci di sopportarla o sopra a quelli d'un idoneo Mallevadore fino alla somma di Scudi
per la regolarità della sua gestione, e per la refezione dei danni che fossero al medesimo di ragione imputabili.

5. Di tenere un libro di Cassa.

6. Di rendere alla fine d'ogni anno ostensibile all'Amministratore lo stato della cassa in modo che, confrontate le partite d'entrata e d'uscita col tenore della scrittura e dei docu-

menti ad essa relativi, si venga a conoscere se la somma esistente in cassa corrisponda a quella che dovrebbe esserci.

Vigesimonono. Le ingerenze, le facoltà, e le obbligazioni dei tre componenti il Consiglio d' amministrazione saranno quelle:

1. Di ricevere alla fine d' ogni anno dall'Amministratore il rendimento di conti della sua amministrazione unito all'annuale stato di cassa, che egli avrà già ricevuto dal Cassiere.

2. Di riconoscere, rigettare o approvare i grandiosi restauri necessarj alla conservazione dei due Ponti, e firmare unitamente all'Amministratore i mandati di pagamento delle somme occorrenti a detti grandiosi restauri.

3. Di nominare il successore all'Amministratore e al Cassiere e a quelli dei Componenti il loro stesso Consiglio, che venissero o per morte naturale o per morte civile o per qualunque altro legittimo e giusto motivo a mancare o cessare dalle loro respettive cariche nel corso del triennio. Il successore in tali casi da essi nominato durerà nelle funzioni di Amministratore e respettivamente di Cassiere o di Consigliere fino a tanto che non giunga il termine del triennio, in cui si dovrà come appresso da tutti gli Azionisti procedere alla nomina del nuovo Amministratore, del nuovo Cassiere, e del nuovo Consiglio d' amministrazione.

4. Di eccitare ogni tre anni di concerto con l'Amministratore per mezzo di circolari stampate tutti gli Azionisti a nominare il nuovo Amministratore, il nuovo Cassiere, e il nuovo Consiglio d' amministrazione.

5. Di partecipare per mezzo di circolari stampate o in qualunque altra forma, che loro sembrerà più conveniente, a ciascheduno degli Azionisti tutti gli affari straordinari e di alta importanza relativi al sociale interesse.

6. Di partecipare inoltre alla fine d' ogni anno e negli stessi modi a ciascheduno degli Azionisti la rata degli utili re-

sultati dal Rendiconto dell' amministrazione e dallo stato di Cassa reso ostensibile dal Cassiere: con indicar loro contemporaneamente i giorni, in cui potranno o personalmente o per mezzo di legittimo procuratore presentarsi al Cassiere per esigere la somma a ciascheduno di essi dovuta.

7. E finalmente di firmare unitamente all'Amministratore e dirigere al Cassiere i mandati di pagamento delle somme relative alla rata degli utili come sopra dovuta agli Azionisti.

Trigesimo. Le cariche di Amministratore, di Cassiere, e di Consiglieri d' amministrazione non sono perpetue, ma durano tre anni. Un mese avanti lo spirare del triennio l'Amministratore di concerto ed in unione con i componenti il Consiglio d'amministrazione inviteranno gli Azionisti a nominare i nuovi Impiegati. È in facoltà degli Azionisti tanto il nominare dei nuovi Individui, quanto di confermare nelle stesse cariche coloro, i quali le occuparono negli anni precedenti. I prescelti fra i nominati saranno quelli, i quali avranno ottenuto un maggior numero di voti. Gli Azionisti, che all' invito dei Consiglieri o non rispondessero o omettessero di nominare, si avranno, come si è detto, consenzienti alla nomina di quelli, che avranno ottenuto un maggior numero di voti.

Trigesimoprimo. Se la combinazione portasse, che fra i nominati dalla maggior parte degli Azionisti ve ne fossero due o più, i quali avessero ottenuto un numero eguale di voti, sarà in facoltà dei componenti il Consiglio d' amministrazione di preferire quello, che crederanno più conveniente e più adattato alle cariche di Amministratore, di Cassiere, e di Consigliere. Non volendo o non potendo alcuno dei nominati a dette Cariche accettarle, subentrerà in di lui vece l'altro nominato, che avrà maggiori voti, e, fino a tanto che alcuno dei nominati abbia accettato, continueranno a disimpegnarne le incombenze coloro, che ne sono in possesso.

Trigesimosecondo. Le deliberazioni del Consiglio d'am-

ministrazione tanto in questo come in qualunque altro degli oggetti al loro giudizio affidati saranno adottate a pluralità di voti. Il Consigliere, che sarà stato di opinione diversa da quella dei suoi colleghi, dovrà ciò non ostante firmare liberamente e senza manifestare il suo voto di scissura la deliberazione concordata dagli altri due suoi colleghi.

Trigesimoterzo. L'impiego di Consigliere è gratuito Tale non è quello di Amministratore nè quello di Cassiere

L'Amministratore riceverà per suo onorario l'annua somma di Lire..........

Il Cassiere riceverà l'annua somma di Lire.......... (1).

Ambedue le suddette somme saranno prelevate dagli utili dell'impresa sociale. Il loro pagamento da eseguirsi in rate mensuali eguali e posticipate sarà constatato con la respettiva ricevuta dell'Amministratore e del Cassiere. E saranno poste sul Rendiconto annuale dell'Amministrazione.

Trigesimoquarto. Gli utili della Società saranno, come si è accennato, distribuiti alla fine d'ogni anno. Gli Azionisti saranno prevenuti nel modo, che si è detto al *N.°* 6 dell'*Articolo vigesimonono*.

Trigesimoquinto. Tutte le azioni saranno rappresentate da altrettante Cartelle stampate, numerate, e firmate tanto dall'Amministratore quanto dal Cassiere, non meno che dai componenti il Consiglio d'amministrazione eletti nel primo anno. In ciascheduna di dette Cartelle sarà espresso il valore o

(1) La somma per l'onorario dell'Amministratore e per quello del Cassiere sarà determinata dagli Azionisti, i quali verranno a tal effetto eccitati a proposta dall'Amministratore e dai componenti il Consiglio d'amministrazione dai medesimi come sopra nominati ed eletti. Lo stesso Amministratore e Componenti il Consiglio di amministrazione ecciteranno gli Azionisti a determinare ancora la somma lasciata in bianco al N.° 10 del soprascritto *Articolo vigesimosettimo* ed al N.° 4 del soprascritto *Articolo Vigesimottavo*, alla quale dovrà ascendere la speciale ipoteca da darsi dall'Amministratore e dal Cassiere.

sia il prezzo di Lire 1400, per cui è stata acquistata, e il nome e cognome del primo acquirente. Il tutto a forma del seguente

MODELLO.

Cartella

N.° d'ordine ......
N.° dell'Azione ......

Società Anonima.

AZIONE DI SCUDI 200
PARI A LIRE 1400.

La presente Azione è trasmissibile non solamente negli eredi e successori universali del loro Acquirente, ma è cessibile anco a favore di qualunque successore particolare per mezzo di Atto fra i vivi o di ultima volontà, ed anche per mezzo di semplice gira apposta dal Proprietario dietro la Cartella a guisa di Cambiale o Viglietto all'ordine S. P. — E con gli stessi mezzi e modi potrà il primo giratario o cessionario trasferirla nel secondo, il secondo nel terzo, ec., e così diventerà suscettibile di ogni e qualunque altro passaggio come i Recapiti mercantili.

—

N.° ......

Sc 200 pari a L. 1400 toscane

SOCIETA' ANONIMA
PER LA COSTRUZIONE DI DUE PONTI DI FERRO
SUL FIUME ARNO
NELLE VICINANZE DELLA CITTA' DI FIRENZE.

AZIONE DI SCUDI DUECENTO
pari a Lire Millequattrocento.

Il Sig. N. N.
è proprietario dell'Azione portante il N.°......... della somma di Scudi 200, pari a Lire 1400 toscane, a forma del Contratto della Società Anonima del ...., rogato da Messer.......... notaro pubblico fiorentino, e depositato nella Cancelleria del Tribunale di Commercio.

Firenze, *il dì* ......

IL CASSIERE
N. N.

L'AMMINISTRATORE
N. N.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

— —
— —
— —

Firma del Proprietario dell'Azione
N. N.

NOTA La presente Azione è cessibile con semplice gira (Art. 36 del Progetto).

Trigesimosesto. Dette azioni saranno transitorie non solamente negli eredi e successori universali del loro acquirente, ma saranno cessibili anco a favore di qualunque successore particolare per mezzo di atto fra i vivi o d'ultima volontà, ed anco per mezzo di semplice gira apposta dal proprietario dietro la Cartella a guisa di cambiale o viglietto all'ordine S. P. E con gli stessi mezzi e modi potrà il primo giratario o cessionario trasferirla nel secondo, il secondo nel terzo ec., e così diventeranno suscettibili d'ogni e qualunque altro passaggio come i recapiti mercantili.

Trigesimosettimo. Eseguita che sia dai sottoscritti e ricevuta dai Signori Azionisti e loro rappresentanti nel modo suindicato ed espresso agli *Articoli decimoquarto e vigesimoquinto* la consegna dei due Ponti e il pagamento dell' ultima rata del prezzo, s'intenderà concordato da tutti l'adempimento delle respettive obbligazioni, e finita ogni e qualunque loro responsabilità relativa alla costruzione, ultimazione, e perfezione del lavoro. Non sarà lecito ai Sottoscritti di reclamare alcuna indennizzazione nel caso, in cui la spesa dei due Ponti oltrepassasse le Lire 595,258, 1, 8. Come non sarà lecito agli Azionisti di reclamare la restituzione del sopravanzo nel caso, in cui la spesa dei due Ponti non arrivasse a tal somma. Tutto ciò sarà espresso anco nel pubblico Istrumento, che dovrà essere redatto e rogato da legittimo Notaro, come è stato detto all'*Articolo vigesimoquinto.*

Trigesimottavo. Nello stesso Istrumento verrà espresso, che al compimento dei cento anni, termine prescritto alla privativa del pedaggio e della Società, i due Ponti passeranno nella libera ed assoluta proprietà del Governo, a cui ne sarà fatta allora nella stessa forma la consegna in buon grado e in stato di non aver bisogno di riparazione alcuna. Il Governo sarà pregato dall'Amministratore, Cassiere, e componenti il Consiglio d'amministrazione d'intervenire alla celebrazione

del ridetto Istrumento per mezzo di quel Ministro che a lui piacerà destinare.

Trigesimonono. Tutte le spese, che sono occorse e che occorreranno per la formazione del Progetto e del Contratto dell' Impresa e della Società, della quale si tratta, non meno che per la di lui esecuzione in progresso, sono a carico della Società, e saranno prelevate dagli utili della medesima.

I Fratelli Seguin
e per essi
C. Ogier loro Procuratore.

Nota degli Azionisti firmati al soprascritto Progetto.

NOME	COGNOME	DOMICILIO	NUMERO DELLE AZIONI ACQUISTATE